



Automobile Club Cuneo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

(adottato con Delibera Presidenziale n° 604 del 6 novembre 2019 e ratificato con
Delibera del Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2019)

INDICE:

Articolo 1	Obiettivo
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Caratteristiche delle iniziative
Articolo 4	Ulteriori concessioni
Articolo 5	Le istanze di patrocinio
Articolo 6	Procedura per il rilascio del patrocinio
Articolo 7	Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 8	Altri enti pubblici patrocinatori
Articolo 9	Sponsor privati
Articolo 10	Responsabilità
Articolo 11	Autorizzazioni
Articolo 12	Sanzioni
Articolo 13	Disposizioni finali

Articolo 1 — Obiettivo

1. L'Automobile Club Cuneo favorisce l'iniziativa di soggetti pubblici o privati, questi ultimi anche organizzati in gruppi o associazioni, per la realizzazione di attività o iniziative coerenti con finalità istituzionali dell'Ente.
2. Per il raggiungimento di tale scopo l'Automobile Club Cuneo si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.

Articolo 2 — Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per l'Automobile Club Cuneo.
3. Il patrocinio è concesso dal Presidente previa istruttoria da parte del Direttore dell'Ente.

Articolo 3 — Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'Automobile Club Cuneo devono i seguenti ambiti o settori:
 - educazione e sicurezza stradale;
 - mobilità e ambiente;
 - promozione e sviluppo del turismo automobilistico provinciale;
 - cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
 - collezionismo storico automobilistico;
 - tutela degli automobilisti;
 - tutela e sviluppo dell'associazionismo;
 - attività sportiva automobilistica;
 - eventi a carattere sociale e/o culturale.
2. Gli eventi devono garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
3. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dall'Automobile Club Cuneo o da esso in precedenza patrocinate.

Articolo 4 — Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento dell'Automobile Club Cuneo in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Articolo 5 — Le istanze di patrocinio

1. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio dell'Automobile Club Cuneo a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente.

Articolo 6 — Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, a mano, email o pec, domanda scritta all'Automobile Club Cuneo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Automobile Club Cuneo di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Presidente — entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza — esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'Automobile Club Cuneo può verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7 — Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa il logo dell'Automobile Club Cuneo e la dicitura «con il patrocinio dell'Automobile Club Cuneo».
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Segreteria e Affari Generali dell'Automobile Club Cuneo.
3. L'utilizzo improprio del logo dell'Automobile Club Cuneo comporta la revoca del patrocinio.

Articolo 8 — Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 9 — Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Automobile Club Cuneo e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate.

Articolo 10 — Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Automobile Club Cuneo in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 11 — Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Automobile Club Cuneo non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Articolo 12 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o il logo dell'Automobile Club Cuneo venissero utilizzati in modo improprio, senza la preventiva concessione o in violazione delle disposizioni in essa contenute, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it